

MODIFICATA CON LA DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018 227/2018/R/IDR

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
897/2017/R/IDR**

**APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS
SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI DOMESTICI
ECONOMICAMENTE DISAGIATI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo” (di seguito: Comunicazione COM(2007) 725);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, recante “Comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale L'acqua è un bene comune, non una merce»” (di seguito: Comunicazione COM(2014) 177);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);

- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341 (di seguito: decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341);
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito: d.P.C.M. 159/13), recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (di seguito: Collegato Ambientale), e in particolare gli articoli 58, 60, 61;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016 (di seguito: d.P.C.M. 29 agosto 2016), recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (di seguito: d.lgs 147/2017), recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità del 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante "Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 586/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità del 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità del 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di

ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII);

- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità del 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR, recante “Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 8/2015/R/IDR per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in forza delle recenti direttive in materia di tariffa sociale” (di seguito: deliberazione 716/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2017-2019. Approvazione della RTDG per il triennio 2017-2019” (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
- il documento per la consultazione del 22 giugno 2017, 470/2017/R/IDR, recante “Bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli utenti domestici economicamente disagiati” (di seguito: documento per la consultazione 470/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione del 3 agosto 2017, 603/2017/R/IDR, recante “Direttive per l’adozione di procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato. Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- il documento per la consultazione del 10 novembre 2017, 747/2017/R/IDR, recante “Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (di seguito: documento per la consultazione 747/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione del 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 767/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione del 21 dicembre 2017, 899/2017/E/IDR, recante “Sistema di tutele degli utenti del servizio idrico integrato per la trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Orientamenti finali.”.

CONSIDERATO CHE:

- nella direttiva 2000/60/CE, il legislatore europeo fonda l’istituzione di *“un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”* innanzitutto sulla considerazione che *“L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”*;
- nella Comunicazione COM(2007) 725, la Commissione evidenzia la necessità di perseguire gli obiettivi di accessibilità ai servizi e alle informazioni sui servizi

medesimi, sicurezza, affidabilità, continuità, elevata qualità, trasparenza. Viene, altresì, precisato:

- *“Il ruolo e l'ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e locali nella gestione di servizi d'interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti: i servizi di interesse economico generale devono essere reattivi e forniti il più vicino possibile ai cittadini e alle imprese”;*
- *che “ove una norma UE settoriale si fonda sul concetto di servizio universale, essa deve stabilire il diritto di tutti ad accedere a determinati servizi considerati essenziali e imporre ai prestatori l'obbligo di offrire precisi servizi alle condizioni specificate”;*
- *nella Comunicazione COM(2014) 177, la Commissione riconosce che “alcuni diritti e principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possono ritenersi direttamente applicabili all'accesso all'acqua potabile e a servizi igienico-sanitari migliori: di fatto, là dove tale accesso non è garantito, è difficile garantire la tutela di diritti fondamentali quali il diritto alla dignità umana (articolo 1) o il diritto alla vita (articolo 2)”;*
- *nella medesima Comunicazione la Commissione riconosce altresì che “la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque. Spetta alle autorità nazionali adottare misure di ausilio concrete che tutelino i gruppi sociali svantaggiati o incapaci di sostenere il costo dell'acqua (ad esempio sostenendo le famiglie a basso reddito o istituendo obblighi di servizio pubblico)”.*

CONSIDERATO CHE:

- *l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;*
- *l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità (...), nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità (...) e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo (...);*
- *l'articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio*

nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (...);

- per lo svolgimento tra l'altro delle funzioni di cui ai precedenti punti l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 prevede che l'Autorità, richieda, *“ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività”*; l'articolo 2, comma 22, della medesima legge stabilisce altresì che *“le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle relative funzioni”*;
- l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito: SII), deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- in tema di definizione delle regole di riconoscimento dei costi - fase che precede la determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza - l'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, in particolare, che *l'Autorità “predispon[ga] e rived[a] periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge”*.

CONSIDERATO CHE:

- il quadro normativo di riferimento è stato di recente integrato con le disposizioni recate dall'articolo 60 del c.d. Collegato Ambientale che, in tema di tariffa sociale del SII, prevede che l'Autorità:
 - *“al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicur[i] agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...)”*;
 - *“al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, (...) definisc[a] le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”*;
- il successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016, adottato in forza della citata previsione, ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio

economico sociale e, in particolare, ha stabilito (all'articolo 1) che *“il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno”*, prevedendo altresì:

- con riferimento al quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che l'Autorità:
 - ✓ stabilisca la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti (articolo 2, comma 1);
 - ✓ preveda, per la citata fascia di consumo agevolato, l'applicazione di una tariffa agevolata per le medesime utenze (articolo 2, comma 2);
- che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata (articolo 3, comma 2) e che l'Autorità provveda a tal fine a disciplinare:
 - ✓ le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati (articolo 3, comma 3, lettera a));
 - ✓ le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico (articolo 3, comma 3, lettera b));
- il quadro normativo sopra illustrato prevede pertanto che l'Autorità adotti, nei settori sottoposti alla sua regolazione, un approccio unitario e semplificato, in coerenza con gli obiettivi generali prefissati dalle norme di rango primario in materia di politiche sociali e misure nazionali di contrasto alla povertà;
- conseguentemente, ai sensi della normativa vigente, il bonus sociale idrico è diretto a tutelare, sull'intero territorio nazionale, una parte della popolazione che, versando in condizioni economico-sociali disagiate, vanta un diritto soggettivo consistente nell'ottenere tale agevolazione a condizioni eque e non discriminatorie;
- ai fini del presente provvedimento assumono, altresì, rilievo le disposizioni contenute nel d.lgs. 147/2017 e, in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale *“a decorrere dal 1 gennaio 2018, è istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale”*;
 - l'articolo 9, comma 11, che prevede l'attivazione del bonus sociale elettrico e gas anche a favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali è parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale;
 - l'articolo 14, che nel disciplinare le funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI, prevede, al comma 6, la possibilità di ampliare la platea dei beneficiari o di incrementare l'ammontare del beneficio economico concesso mediante l'integrazione del Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto.

CONSIDERATO CHE:

con riferimento agli altri settori regolati

- il decreto 28 dicembre 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 375, della legge 266/05, ha individuato nell'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE) lo strumento per selezionare i cittadini a cui consentire l'accesso al bonus, inizialmente fissando la soglia ISEE per i clienti vulnerabili elettrici a 7.500 euro; tale soglia è stata successivamente mutuata dal decreto legge 185/08 per selezionare i cittadini a cui consentire l'accesso al bonus gas;
- successivamente, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 ha aggiornato la soglia ISEE di riferimento a 8.107,5 euro e ha previsto una rivalutazione triennale della medesima soglia ad opera dell'Autorità sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- il decreto-legge 185/08 ha provveduto a definire il concetto di famiglia numerosa, fissando una soglia ISEE limite a 20.000 euro per le famiglie che hanno almeno 4 figli a carico. Tale limite non è stato modificato;
- con l'articolo 5, comma 1, della deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità, al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento del bonus elettrico e gas, ha istituito il Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (di seguito: SGAt), che consente di effettuare verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti domestici anche in coordinamento con i Comuni e i distributori interessati. SGAt, che è stato realizzato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito: ANCI), mette in relazione tra loro i diversi soggetti che interagiscono per assicurare l'erogazione del bonus ai clienti che ne abbiano titolo, ed è inoltre accessibile al cliente domestico che può controllare lo stato della sua richiesta;
- per assicurare l'adeguamento di SGAt agli sviluppi regolatori e normativi è stata definita un'apposita Convenzione tra l'Autorità e l'ANCI;
- con la deliberazione 402/2013/R/com, l'Autorità ha approvato il TIBEG che integra la disciplina del bonus elettrico per i clienti domestici in condizione di disagio economico e/o fisico compresi i clienti titolari di Carta Acquisti, nonché la disciplina del bonus gas per i clienti domestici in condizioni di disagio economico.

CONSIDERATO CHE:

con riferimento al settore idrico

- con la deliberazione 716/2016/R/IDR l'Autorità, in attuazione delle previsioni normative in materia di tariffa sociale di cui al richiamato d.P.C.M. 13 ottobre 2016, ha integrato, rinnovandolo, il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, con la finalità di:
 - favorire l'accesso universale all'acqua, assicurando agli utenti domestici residenti del servizio idrico integrato la fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
 - introdurre, con riferimento alla quantità essenziale di acqua, un bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale;
 - disciplinare, in coerenza con i settori energetici, le condizioni di disagio economico sociale che permettano di individuare le utenze domestiche residenti che abbiano diritto ad accedere al bonus sociale idrico;
- con il documento per la consultazione 470/2017/R/IDR, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti generali tesi alla definizione dei criteri e delle modalità operative per l'implementazione della disciplina relativa al bonus sociale idrico; tali orientamenti sono stati delineati a partire dall'esperienza e dalle disposizioni adottate per la regolazione e l'erogazione del bonus nel settore elettrico e gas, tenendo conto delle specificità del settore idrico e delle esperienze più significative maturate a livello locale nell'erogazione di agevolazioni tariffarie agli utenti del SII a basso reddito;
- in particolare, con il succitato documento per la consultazione, l'Autorità, nell'intento di introdurre regole uniformi per l'intero territorio nazionale, ha espresso i primi orientamenti generali in merito a:
 - l'individuazione delle utenze domestiche residenti in documentato stato di disagio economico sociale, unitamente alle condizioni di ammissibilità per l'erogazione dell'agevolazione;
 - le modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle medesime utenze, ipotizzando, al fine di tutelare le utenze più disagiate e in considerazione delle diverse prassi riscontrate sul territorio nazionale, il mantenimento delle agevolazioni migliorative attualmente riconosciute su base locale;
 - le modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico alle utenze in condizioni di disagio; l'Autorità, in particolare, ha prospettato che la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale possa essere garantita implementando un meccanismo operante a livello nazionale, mediante l'istituzione di una nuova componente tariffaria UI3, ed un meccanismo su base locale per consentire la copertura degli oneri derivanti dalle eventuali agevolazioni migliorative;

- le modalità applicative per il riconoscimento dell'agevolazione nonché i criteri e le modalità relativi alla definizione di idonei sistemi di verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione medesima;
- i soggetti rispondenti alla consultazione hanno mostrato apprezzamento per l'impostazione presentata dall'Autorità; in particolare, dalle osservazioni pervenute emerge una generale condivisione:
 - della proposta di ricorrere ai medesimi criteri già previsti per i settori dei servizi energetici per la disciplina delle condizioni di disagio economico sociale per l'individuazione dei soggetti beneficiari del bonus sociale idrico;
 - della proposta formulata, alla luce delle previsioni recate dalla normativa primaria in materia, in merito alle modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze in documentato stato di disagio economico sociale;
 - dell'orientamento di continuare ad applicare le agevolazioni migliorative eventualmente operanti su base locale; la maggior parte dei soggetti rispondenti, tuttavia, pur condividendo in linea generale la proposta dell'Autorità, ha evidenziato la necessità di adeguare e coordinare le agevolazioni migliorative eventualmente operanti su base locale all'agevolazione nazionale e alle nuove modalità di definizione dell'articolazione tariffaria e del bonus sociale idrico, rappresentando altresì l'opportunità di approfondire le considerazioni relative alle modalità di finanziamento delle condizioni migliorative eventualmente ammesse; alcuni gestori hanno evidenziato la necessità di prevedere un unico bonus nazionale omogeneizzando le agevolazioni sul territorio nazionale;
 - dell'ipotesi di ricorrere al meccanismo perequativo operante su base nazionale per assicurare la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico alle utenze disagiate e al meccanismo operante su base locale per garantire la copertura delle agevolazioni migliorative eventualmente previste dagli Enti di governo dell'Ambito;
 - dell'ipotesi relativa alle modalità di erogazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate che prevede l'utilizzo del criterio del *pro die* per l'erogazione del bonus sociale nel caso delle utenze dirette, unitamente alla proposta di lasciare ampia libertà al gestore circa la scelta sulle modalità di erogazione da adottare nel caso delle utenze indirette condominiali;
- in merito alle modalità applicative per l'erogazione dell'agevolazione alle utenze in condizioni di disagio economico, per quanto concerne in particolare la gestione delle fasi di ammissione ed erogazione, sia i gestori, che le Associazioni dei consumatori hanno evidenziato possibili criticità circa la prospettata attribuzione dei compiti di validazione e ammissione delle domande in capo ai gestori in quanto:
 - ✓ il gestore non ha le competenze per effettuare le verifiche documentali necessarie per concedere l'agevolazione;
 - ✓ una tale attività in capo ai gestori potrebbe richiedere investimenti rilevanti, finalizzati all'implementazione di sportelli e sistemi

informativi dedicati, un rafforzamento del *customer care* per gestire reclami e contenzioso, con tempi lunghi per la verifica dei requisiti di ammissibilità, non essendo il gestore in possesso delle informazioni necessarie per effettuare i controlli;

- relativamente alla procedura di ammissione al bonus la quasi totalità dei soggetti rispondenti alla consultazione ha evidenziato l'opportunità di estendere l'utilizzo di SGAt e anche al settore idrico, al fine di valorizzare, nella definizione delle modalità di accesso al bonus sociale idrico e di erogazione della compensazione, possibili sinergie operative con i meccanismi di tutela già attivi nel settore elettrico e gas, minimizzando al contempo i flussi informativi e i conseguenti oneri amministrativi da porre a carico dei soggetti coinvolti nel meccanismo, ivi inclusi gli utenti finali; in particolare, molti contributi pervenuti hanno evidenziato la possibilità di utilizzare, in subordine o in alternativa al ricorso a SGAt, eventuali modalità di ammissione già operanti a livello locale, anche mediante il coinvolgimento degli Enti di governo dell'Ambito o degli enti territoriali, al fine di salvaguardare e ottimizzare gli investimenti realizzati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) ha individuato i criteri per la definizione della tariffa agevolata che il gestore è tenuto ad applicare alle utenze domestiche residenti;
- con il successivo documento per la consultazione 747/2017/R/IDR l'Autorità, anche tenendo conto delle osservazioni pervenute in risposta alla precedente consultazione, ha illustrato gli orientamenti finali in merito alle modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze in documentato stato di disagio economico sociale, nonché in merito alle modalità applicative per il riconoscimento e l'erogazione dell'agevolazione medesima;
- con il sopra citato documento, l'Autorità ha approfondito, al fine di completare il quadro regolatorio in materia, alcune tematiche applicative emerse nella precedente fase di consultazione;
- in particolare, relativamente alle modalità di riconoscimento delle agevolazioni da riconoscere alle utenze disagiate, l'Autorità, anche al fine di garantire la continuità nell'applicazione delle misure di agevolazione eventualmente riconosciute su base locale, ha integrato in parte gli orientamenti illustrati nella precedente consultazione, prospettando:
 - che il bonus sociale idrico (B_n^S) abbia natura pro capite e venga calcolato da ciascun gestore in base alla tariffa agevolata determinata ai sensi dell'articolo 5 del TICSI, commisurandone il valore a un consumo di 50 litri/abitante/giorno (pari a 18,25 metri cubi annui), secondo quanto disposto dal richiamato d.P.C.M. 13 ottobre 2016;
 - la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito, competenti per il relativo territorio, di introdurre ovvero confermare, qualora attualmente previste,

- misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo (B_n^I);
- l'istituzione di due componenti tariffarie, b_S e b_I , rispettivamente applicate per l'erogazione in bolletta del bonus sociale idrico ovvero dell'eventuale bonus idrico integrativo, a compensazione della spesa sostenuta dall'utente domestico residente (diretto) economicamente disagiato per la fornitura idrica, agevolando in tal modo la separata rendicontazione degli oneri rispettivamente coperti dal meccanismo su base nazionale, ovvero su base locale;
 - di erogare il bonus sociale idrico agli utenti indiretti mediante il riconoscimento di un contributo *una tantum*, determinato con le modalità stabilite autonomamente dal gestore, adottando procedure idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all'identificazione del soggetto beneficiario;
 - la possibilità per il gestore di utilizzare il bonus sociale idrico a compensazione della morosità pregressa, informandone l'utente nella comunicazione di costituzione in mora;
- per quanto attiene alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'agevolazione alle utenze economicamente disagiate, tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta alla precedente consultazione, l'Autorità ha previsto:
 - l'introduzione di un meccanismo operante su base nazionale per assicurare la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico (B_n^S) alla platea dei potenziali aventi diritto; nello specifico, l'Autorità ha ipotizzato l'istituzione di una componente tariffaria UI3 espressa in centesimi di euro e applicata alla generalità delle utenze diverse da quelle in condizione di disagio - come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto - che andrà ad alimentare un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
 - la possibilità per il gestore di applicare (ove già esistente), o introdurre, un meccanismo operante su base locale per il recupero del maggiore onere derivante dal riconoscimento del bonus idrico integrativo (B_n^I);
 - al riguardo, con il documento per la consultazione 767/2017/R/IDR, l'Autorità, nell'illustrare gli orientamenti generali volti alla definizione delle regole e delle procedure necessarie per procedere all'aggiornamento biennale, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019, ha prospettato, tra l'altro, l'introduzione tra i costi operativi riconosciuti in tariffa di una specifica componente di costo a copertura del maggior onere derivante dall'introduzione ovvero dal mantenimento del bonus idrico integrativo eventualmente previsto dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente;
 - relativamente alle modalità applicative per la gestione del bonus sociale idrico, l'Autorità ha accolto le osservazioni precedentemente avanzate in relazione alle

modalità di presentazione delle domande per l'ammissione al bonus medesimo e ha espresso l'orientamento ad utilizzare i Comuni, anche attraverso SGAt, per le fasi di verifica dei requisiti relativi alla condizione di vulnerabilità economica, alla numerosità della famiglia anagrafica e alla residenza e per il rilascio della certificazione di tali requisiti, mantenendo l'orientamento di privilegiare un contatto diretto fra l'utente e il gestore per le fasi successive, in considerazione delle differenti tariffe applicate dai gestori nei diversi ambiti territoriali e data la numerosità ed eterogeneità degli operatori coinvolti;

- con riferimento agli obblighi di comunicazione e registrazione dei dati concernenti l'erogazione dell'agevolazione agli utenti economicamente disagiati, l'Autorità ha ipotizzato, al fine di acquisire tutti gli elementi informativi necessari alle successive verifiche di competenza, rafforzando al contempo la tutela degli utenti finali, che:
 - i gestori comunichino con cadenza almeno annuale all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente i dati, disaggregati a livello di Ambito Territoriale Ottimale (di seguito: ATO), concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico nonché del bonus idrico integrativo eventualmente riconosciuto agli utenti disagiati;
 - i gestori provvedano a registrare su apposito supporto informatico i dati, disaggregati a livello di ATO, nonché gli elementi informativi minimi - individuati sulla base di alcune preliminari indicazioni di sintesi - concernenti l'erogazione dell'agevolazione agli utenti economicamente disagiati;
- per quanto attiene, infine, alle modalità di gestione del bonus sociale idrico nel periodo cosiddetto transitorio, di prima applicazione della disciplina in materia, è stato prospettato che qualora la richiesta di ammissione al bonus sociale idrico venga presentata unitamente alla richiesta di rinnovo per il bonus elettrico e gas, l'agevolazione venga riconosciuta all'utente che ne abbia titolo a far data dal 1 gennaio 2018, mediante l'erogazione:
 - di una componente compensativa *una tantum*, a copertura del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2018 e la data di presentazione della richiesta di rinnovo;
 - del bonus sociale idrico per i successivi 12 mesi di competenza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta alla consultazione sono pervenute osservazioni da parte di ventitré (23) soggetti tra i quali:
 - tre (3) Enti di governo dell'Ambito e loro Associazione;
 - dodici (12) gestori, tra cui quattro (4) gruppi societari o consorzi, e loro Associazione;
 - due (2) Associazioni di consumatori;
 - l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, la Provincia Autonoma di Trento, la CSEA e un soggetto privato;

- dalle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione è emersa una generale condivisione dell'impostazione illustrata dall'Autorità; in particolare, dalle osservazioni pervenute risulta:
 - un'ampia condivisione degli orientamenti prospettati circa le modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate, sebbene in alcuni contributi sia stata evidenziata l'opportunità di estendere la misura di tutela all'insieme dei servizi che compongono il SII, al fine di tenere conto anche della spesa per i servizi di fognatura e depurazione;
 - una generale condivisione della proposta formulata in merito al bonus idrico integrativo, eventualmente previsto dagli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti; a tal proposito, sebbene la maggioranza dei soggetti rispondenti alla consultazione si sia dichiarata favorevole all'introduzione ovvero al mantenimento delle agevolazioni attualmente riconosciute su base locale, in alcune delle osservazioni formulate è stata segnalata la necessità di:
 - ✓ adottare un criterio univoco per l'individuazione delle utenze disagiate, al fine di evitare la duplicazione delle attività connesse alla gestione delle agevolazioni;
 - ✓ prevedere che, in un'ottica di semplificazione amministrativa e efficientamento, l'attività di applicazione e rendicontazione della compensazione venga gestita con un'unica modalità, anche tenuto conto che la gestione delle agevolazioni operanti a livello locale potrebbe complicare il processo di fatturazione e di separata rendicontazione contabile delle agevolazioni riconosciute;
 - la richiesta di chiarire le modalità applicative prospettate in consultazione per l'utilizzo del bonus sociale idrico nelle situazioni di morosità pregressa, precisando che tali modalità siano riferite ad una facoltà riconosciuta al gestore e non all'utente; per quanto attiene, più in particolare, alla possibilità di informare l'utente medesimo attraverso la comunicazione di costituzione in mora, buona parte dei soggetti rispondenti alla consultazione non ritiene necessario l'invio di una comunicazione preventiva, evidenziando che il gestore opererebbe direttamente in bolletta una compensazione automatica e trasparente a favore dell'utente interessato;
 - relativamente alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'agevolazione alle utenze disagiate:
 - ✓ l'opportunità di prevedere che le compensazioni a favore dei gestori siano erogate da CSEA con cadenza quadrimestrale, al fine di garantire maggiore rapidità nel ristoro dei minori ricavi preservando la liquidità dei gestori;
 - ✓ anche in un'ottica di semplificazione amministrativa, la proposta di CSEA di adottare modalità di erogazione della compensazione analoghe a quelle previste per il settore gas;

- ✓ la necessità di approfondire le considerazioni relative alle modalità di copertura del maggior onere derivante dal riconoscimento su base locale delle condizioni di miglior favore eventualmente ammesse;
- per quanto attiene alle modalità applicative prospettate in merito all'erogazione del bonus sociale idrico:
 - ✓ la generale condivisione dell'orientamento volto a prevedere che la richiesta di ammissione al bonus sia presentata congiuntamente a quella per il bonus elettrico e gas, anche al fine di facilitare l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di tutela da parte degli utenti in condizioni di vulnerabilità;
 - ✓ la necessità di sviluppare ulteriormente le sinergie operative con i meccanismi di tutela già attivi nei settori dei servizi energetici, prevedendo, anche al fine di evitare ritardi nella presentazione della comunicazione da parte dell'utente che potrebbero comportare per il gestore complicazioni nella corretta fatturazione dell'agevolazione, che sia SGAt e a trasmettere al gestore medesimo, con modalità esclusivamente informatiche, la comunicazione di ammissione al bonus; in alternativa, prevedere che la comunicazione dell'elenco degli aventi diritto possa essere effettuata, in forma certificata, direttamente dal comune titolato a ricevere la richiesta di ammissione alla compensazione;
 - ✓ l'opportunità di prevedere l'utilizzo della modalità di erogazione in bolletta anche nel caso delle utenze indirette, tenuto conto che la corresponsione dell'agevolazione a soggetti non titolari di fornitura idrica potrebbe determinare per il gestore problemi di natura formale e fiscale, comportando un'erogazione di risorse non inserita nell'ambito di un rapporto contrattuale; l'erogazione del bonus all'utenza condominiale, peraltro, avrebbe il vantaggio di supportare con certezza la spesa per il consumo idrico, evitando al contempo al gestore di sostenere i costi connessi all'emissione dei bonifici bancari o postali e degli assegni circolari;
- con riferimento agli orientamenti prospettati in consultazione circa le modalità di erogazione del bonus idrico integrativo, l'opportunità, al fine di evitare ulteriori costi di adeguamento per i gestori, di demandare agli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti la facoltà di continuare ad utilizzare modalità di gestione ed erogazione delle agevolazioni, già sperimentate su base locale;
- relativamente agli orientamenti formulati in merito alla prima applicazione della disciplina in materia di bonus sociale idrico, in considerazione delle tempistiche previste nel TICSII circa l'approvazione delle nuove articolazioni tariffarie, l'opportunità di chiarire che l'effettiva corresponsione dell'agevolazione agli utenti che ne abbiano titolo segua le dinamiche di fatturazione e conguaglio della nuova articolazione tariffaria;

- infine, con riferimento ad alcuni aspetti applicativi illustrati più nel dettaglio nello schema di provvedimento allegato, alcuni soggetti rispondenti alla consultazione hanno evidenziato l'opportunità di:
 - specificare le modalità di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico alla platea dei potenziali aventi diritto, nel caso in cui i soggetti beneficiari dell'agevolazione risultino titolari di Carta Acquisti o, sulla base delle più recenti previsioni normative, della Carta ReI;
 - garantire ai gestori una tempistica adeguata per implementare i sistemi informativi aziendali, anche tenuto conto della necessità di accogliere e gestire le comunicazioni di ammissione al bonus.

RITENUTO OPPORTUNO:

- favorire, sulla base del quadro normativo in precedenza illustrato, l'accesso universale all'acqua, in considerazione dell'avvenuta esplicitazione del diritto alla fornitura della quantità essenziale di risorsa necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali da tutelare, garantendo al contempo l'efficace *targeting* delle misure di sostegno alle utenze disagiate;
- dare attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo, mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di un bonus sociale idrico (B_n^S);
- definire in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, sulla base del livello dell'indicatore ISEE, prevedendo che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale, appartenenti a un nucleo familiare ovvero a una famiglia numerosa ai sensi dell'articolo 3 comma 9 e 9bis del decreto legge 185/08 con indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas attualmente fissato a 8.107,5 euro per il nucleo familiare e 20.000 euro per la famiglia numerosa;
- prevedere il riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati già titolari di Carta Acquisti o ammessi al Reddito di Inclusione, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica da parte dei medesimi utenti;
- confermare le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni da riconoscere alle utenze disagiate prospettate nella precedente consultazione, prevedendo:
 - che il bonus sociale idrico (B_n^S) abbia natura pro capite e venga calcolato da ciascun gestore in base alla tariffa agevolata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del TICS, commisurandone il valore a un consumo di 50

litri/abitante/giorno, (pari a 18,25 metri cubi annui) secondo quanto disposto dal richiamato d.P.C.M. 13 ottobre 2016;

- che il bonus sociale idrico riconosciuto da ciascun gestore sia adeguato in coerenza con l'aggiornamento della tariffa agevolata, a decorrere dalla data del medesimo aggiornamento;
- che l'eventuale componente a conguaglio risultante dal succitato aggiornamento sia erogata all'utente domestico residente diretto a far data dall'applicazione della nuova tariffa agevolata e all'utente indiretto a partire dalla data di rinnovo del bonus;
- la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito, competenti per il relativo territorio, di introdurre ovvero confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo (B_n^I);
- a compensazione della spesa sostenuta dall'utente domestico residente (diretto) economicamente disagiato per la fornitura idrica, l'istituzione di due componenti tariffarie, b_s e b_I , rispettivamente applicate pro quota giorno a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto per l'erogazione in bolletta del bonus sociale idrico ovvero eventualmente *una tantum* in relazione all'eventuale bonus idrico integrativo;
- di erogare il bonus sociale idrico agli utenti indiretti mediante il riconoscimento di un contributo *una tantum*, determinato con le modalità stabilite autonomamente dal gestore, adottando procedure idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all'identificazione del soggetto beneficiario;
- di precisare con riferimento al precedente alinea che, analogamente a quanto previsto negli altri settori regolati, non sia meritevole di accoglimento la richiesta, emersa in consultazione, di trattare l'utenza condominiale, di cui almeno un condomino soddisfi le condizioni per beneficiare del bonus idrico, come soggetto cui erogare il suddetto bonus, in quanto dal quadro normativo vigente emerge un modello di bonus che assume propriamente i caratteri di uno strumento di natura "personale" diretto a tutelare una persona fisica o un nucleo familiare che versa in condizioni economico-sociali particolari tali da giustificare un onere a carico della collettività degli utenti;
- di chiarire, tenuto conto delle osservazioni formulate dai soggetti rispondenti alla consultazione, che la possibilità di utilizzare il bonus sociale idrico nelle situazioni di morosità pregressa sia da intendersi quale mera facoltà riconosciuta al gestore, che qualora intenda avvalersene adotti le modalità che ritiene più adeguate per operare la compensazione, informandone comunque preventivamente l'utente nella comunicazione di messa in mora;
- che - ferma restando l'istituzione della componente b_I , per garantire l'erogazione in bolletta dell'eventuale bonus idrico integrativo agli utenti diretti - le modalità di erogazione del medesimo bonus integrativo per le utenze dirette e indirette siano individuate e approvate dagli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti, in considerazione delle diverse

specificità territoriali, eventualmente salvaguardando quelle attualmente operative su base locale;

- relativamente alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati:
 - confermare, anche tenuto conto delle risultanze alla precedente consultazione, l'introduzione del meccanismo operante su base nazionale;
 - prevedere, pertanto, che a tal fine sia istituita dal 1 gennaio 2018 una nuova componente tariffaria, denominata UI3, applicata alla generalità dell'utenza, ad esclusione dei soggetti destinatari dell'agevolazione;
 - istituire presso la CSEA il *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico*, alimentato dalla sopra citata componente UI3;
 - confermare l'orientamento volto a prevedere l'applicazione della componente UI3 come maggiorazione al solo corrispettivo di acquedotto, garantendo la coerenza tra l'agevolazione erogata agli utenti - che in conformità alla normativa primaria è afferente esclusivamente alla fornitura idrica - e il relativo onere;
 - precisare che nella fase di avvio del meccanismo la componente UI3 sia applicata a tutte le utenze dell'acquedotto, salvo conguaglio, relativamente ai soggetti successivamente ammessi a beneficiare dell'agevolazione;
- rinviare al successivo provvedimento di aggiornamento tariffario l'individuazione delle modalità di copertura del maggior onere derivante dall'eventuale riconoscimento del bonus idrico integrativo, qualora approvato dagli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti;
- al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dei gestori, favorire la semplificazione amministrativa e, in considerazione delle osservazioni pervenute, prevedere che l'erogazione delle compensazioni venga effettuata con le modalità previste dall'articolo 69 del RTDG per il settore gas;
- prevedere, al fine di rafforzare la tutela degli utenti finali, evitando al contempo eventuali vantaggi indebiti per i gestori tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento, che i gestori medesimi provvedano:
 - a fornire separata evidenza contabile dell'ammontare delle agevolazioni riconosciute con riferimento al bonus sociale idrico, comunicando a CSEA le informazioni e i dati necessari per consentire l'erogazione della compensazione;
 - a comunicare con cadenza almeno annuale all'Autorità e agli Enti di governo dell'ambito competenti per il relativo territorio i dati e le ulteriori informazioni concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico e del bonus idrico integrativo, e che i dati relativi all'ammontare di agevolazione erogata siano validati dai medesimi Enti di governo dell'Ambito, anche ai fini delle successive richieste di compensazione alla CSEA;
- confermare, pertanto, gli orientamenti espressi nella consultazione in merito alle modalità di registrazione e monitoraggio dei dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico, prevedendo che i gestori procedano al monitoraggio e alla

registrazione dei medesimi in maniera disaggregata per singolo ATO e rinviando a successivo provvedimento la definizione del dettaglio informativo nonché le modalità di trasmissione dei dati medesimi.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- valorizzare, nella definizione delle modalità di accesso al bonus sociale idrico e di erogazione della compensazione, possibili sinergie operative con i meccanismi di tutela già attivi nel settore elettrico e gas, prevedendo, anche al fine di minimizzare i flussi informativi, gli obblighi e i conseguenti oneri amministrativi da porre a carico dei soggetti coinvolti nel meccanismo, che:
 - SGAtè possa essere utilizzato per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla compensazione;
 - ai fini dell'ammissione alla compensazione, la richiesta venga presentata congiuntamente a quella per il bonus elettrico e gas, utilizzando la medesima modulistica, opportunamente integrata;
 - il soggetto competente a ricevere la comunicazione di ammissione alla compensazione nonché ad erogare la compensazione medesima sia il gestore, cui saranno demandati in particolare i controlli sul contratto di fornitura e sull'erogazione;
 - sia rinviata ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di comunicazione al gestore dell'ammissione dell'utente alla compensazione al fine di individuare, verificati i tempi di implementazione necessari e i relativi costi, la possibile utilizzazione di SGAtè anche nella fase di trasmissione al gestore, ed allo scopo prevedere la convocazione di gruppi tecnici che vedano la partecipazione dei gestori, di ANCI ed eventualmente degli Enti di governo dell'Ambito;
 - le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica da parte degli utenti economicamente disagiati siano rese compatibili con eventuali ulteriori strumenti pubblici di sostegno sociale estendendo automaticamente agli utenti diretti e indiretti già titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI il bonus sociale idrico con le modalità che verranno previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 9, comma 11, del d. lgs. 147/2017 per il bonus elettrico e gas.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- confermare il 1 gennaio 2018 come data per l'avvio dell'operatività del bonus sociale idrico;
- introdurre, in sede di primo avvio, disposizioni transitorie al fine di contemperare le esigenze di approfondimento delle modalità di trasmissione al gestore della comunicazione di ammissione e di adeguamento dei sistemi informativi dei gestori con i diritti degli utenti, prevedendo che le domande di ammissione al

bonus sociale idrico siano presentate congiuntamente a quelle relative al bonus elettrico e gas a partire dal 1 luglio 2018;

- assicurare a quanti presenteranno la domanda a partire dal 1 luglio 2018 insieme all'agevolazione, valida per i successivi 12 mesi, il riconoscimento di una componente compensativa *una tantum* per il periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2018 e la data di ammissione alla compensazione e che tale componente venga erogata dal gestore in un'unica soluzione, per il solo anno 2018;
- al fine di garantire massima trasparenza nell'applicazione delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e rafforzare al contempo i meccanismi di tutela degli utenti finali, integrare:
 - la disciplina in materia di fatturazione recata dal RQSII e in particolare l'articolo 39 comma 2, prevedendo che, nel caso di modifica dell'indirizzo di residenza in corso di agevolazione, il gestore uscente eroghi all'utente beneficiario la quota parte di bonus dovuta, se non ancora corrisposta, mediante la fattura di chiusura;
 - la deliberazione 586/2012/R/IDR in materia di trasparenza nei documenti di fatturazione, prevedendo l'obbligo per il gestore di comunicare all'utente, nel quadro di sintesi della bolletta, oltre alla quota parte di bonus sociale idrico erogata, anche l'eventuale agevolazione migliorativa riconosciuta su base locale;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione sopra richiamati, rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei citati documenti

DELIBERA

Articolo 1

Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati

- 1.1 È approvato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (di seguito: TIBSI), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- 1.2 Il TIBSI trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2018.

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione 586/2012/R/IDR

- 2.1 Al comma 11.2 della deliberazione 586/2012/R/IDR le parole in corrispondenza della lettera "i) l'eventuale bonus sociale" sono sostituite dalle seguenti "la

componente tariffaria b_s e l'eventuale componente tariffaria b_l a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto”.

Articolo 3

Integrazioni al RQSII

3.1 Il comma 39.2 del RQSII è integrato dal seguente comma:

“39.2bis Con la fattura di chiusura il gestore provvede altresì ad erogare all'utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta, ancorché non corrisposta.”.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

4.1 Per il solo anno 2018, le domande di ammissione al bonus sociale idrico di cui all'articolo 4 dell'Allegato A al presente provvedimento possono essere presentate a partire dal 1 luglio 2018 con le modalità previste dal medesimo articolo.

4.2 Agli utenti interessati viene corrisposta una componente compensativa *una tantum* pari alla quota di bonus sociale corrispondente a quella che avrebbero percepito, se avessero avuto la possibilità di presentare la domanda il 1 gennaio 2018. Il periodo di agevolazione ordinario decorre invece dalla data individuata con il provvedimento di cui al successivo comma 4.3.

4.3 L'Autorità provvede con successivo provvedimento a:

- a) definire le modalità di copertura del maggior onere derivante dal riconoscimento delle condizioni di miglior favore, applicate su base locale, a tutela delle utenze in condizioni di vulnerabilità economica;
- b) definire le modalità di comunicazione dell'ammissione dell'utente alla compensazione al gestore anche attraverso l'utilizzo di SGAt;
- c) definire le modalità di calcolo del periodo di decorrenza e di rinnovo dell'agevolazione;
- d) definire le modalità di comunicazione delle variazioni della numerosità della famiglia anagrafica e della residenza in corso di agevolazione;
- e) dettagliare i contenuti informativi minimi, concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico nonché del bonus idrico integrativo, disaggregati a livello di ATO, che i gestori saranno tenuti a registrare, anche ai fini della loro successiva comunicazione all'Autorità e agli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti.

4.4 Ai fini del provvedimento di cui al punto 4.3 è dato mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti e al Direttore della Direzione Sistemi Idrici di convocare Gruppi Tecnici con i gestori e le loro associazioni rappresentative e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

- 4.5 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e ad Acquirente Unico.
- 4.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni